

E-fattura, sì alla regolarizzazione anche dopo la scadenza

Adempimenti

Per la comunicazione TD29
i 90 giorni
si contano dalla violazione

Superato il termine
il committente può sfruttare
il ravvedimento operoso

Luca De Stefani

Anche se, per denunciare l'omessa emissione di una fattura immediata, la comunicazione TD29 viene inviata allo Sdi dopo il 90° giorno successivo alla data dell'operazione, ma entro il 102° giorno, non è necessario avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per questa regolarizzazione, in quanto avviene correttamente entro i 90 «giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura».

Fatture immediate o differite

Anche se la nuova modalità di regolarizzazione, prevista per il cessionario/committente che non riceve le fatture o le riceve irregolari, si applica alle «violazioni commesse» dal cessionario/committente stesso, queste sono «direttamente» correlate «alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore», pertanto, per individuare la data da cui calcolare i 90 «giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare», «occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore»

(risposta 13 data dalle Entrate a Telefisco 2025). Pertanto, la data dalla quale iniziare a contare i 90 giorni non coincide con quella dell'esigibilità dell'Iva (cioè, il momento dell'effettuazione dell'operazione, per l'esigibilità immediata), ma va individuata:

- per le fatture irregolari, nella data della loro effettiva emissione;
- per le fatture omesse, nella data entro cui la fattura doveva essere emessa; la fattura deve essere emessa «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione», a meno che non sia possibile emettere la fattura differita (ad esempio, con Ddt), «entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».

Data TD29

La data indicata nella comunicazione TD29 (campo 2.1.1.3), però, non coincide con quella della violazione del cedente/prestatore (dalla quale iniziare a contare i 90 giorni), ma è la precedente data di effettuazione dell'operazione della cessione di beni (spedizione o consegna) o della prestazione di servizi (pagamento), creando confusione sul termine ultimo per la regolarizzazione. Le omesse fatture immediate (nei casi di impossibilità per le differite), infatti, sono correttamente regolarizzate (da parte del cessionario/committente), anche se l'invio del TD29 avviene tra il 91° e il 102° giorno successivo alla data dell'operazione, in quanto avviene entro 90 giorni dal dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione. Oltre questa data, invece, la regolarizzazione è ancora possibile, solo avvalendosi del ravvedimento operoso, come accadeva in passato con il TD20.

Per le fatture che potenzialmente potevano essere differite, invece, i giorni dall'effettuazione dell'operazione possono essere anche maggiori dei 102, in quanto se, ad esempio, la cessione con Ddt è avvenuta il 1° aprile 2025, la regolarizzazione, senza ravvedimento, può avvenire entro 90 giorni dal 15 maggio 2025.

Ravvedimento operoso

Come succede con il TD20, se viene superato il termine ultimo per effettuare la comunicazione alle Entrate con il TD29, è ipotizzabile che questo adempimento possa essere, comunque, effettuato da parte del cessionario/committente, tramite l'utilizzo del ravvedimento operoso. Anche l'eventuale constatazione della violazione in capo al cedente/prestatore non vieta la possibilità per il cessionario/committente di regolarizzare la propria posizione, inviando in ritardo il TD29, tramite ravvedimento operoso.

Ad esempio, se la comunicazione tardiva TD29 viene inviata entro ulteriori 90 giorni dalla suddetta scadenza dei 90 giorni, la sanzione è pari al 7,78% dell'Iva indicata in fattura (1/9 del 70%), con un minimo di 27,78 euro. Se avviene dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione, la sanzione è pari all'8,75% dell'Iva (1/8 del 70%), con un minimo di 31,25 euro. Oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione, la sanzione è pari al 10% dell'Iva (1/7 del 70%), con un minimo di 35,71 euro (si veda l'Esperto risponde del 13 maggio 2025).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le procedure da seguire

DS6901

DS6901

TD29 – COMUNICAZIONE
DENUNCIA

**Operazione passiva da
regolarizzare per omessa o
irregolare fatturazione**

Operazioni diverse dalle
successive (articolo 6, comma 8,
del Dlgs 471/1997)

Compilazione

Data di effettuazione
dell'operazione, imponibile, Iva,
cedente/prestatore nel relativo
campo e sé stesso nel campo
cessionario/committente.

**Registrazione nei registri Iva e
altri adempimenti**

No

TD20 PER REGOLARIZZAZIONE
REVERSE CHARGE INTERNO

**Operazione passiva da
regolarizzare per omessa o
irregolare fatturazione**

Operazione soggetta a inversione

contabile interna (articolo 6,
comma 9-bis, del Dlgs 471/1997)

Compilazione

Data di effettuazione
dell'operazione, imponibile,
corretto sottocodice della natura
N6, cedente/prestatore nel
relativo campo e sé stesso nel
campo cessionario/committente

**Registrazione nei registri Iva e
altri adempimenti**

Solo nel registro delle fatture di
acquisto.

Successivo invio del relativo
documento integrativo TD16 con
l'indicazione della relativa imposta,
da registrare sia nel registro delle
fatture emesse che in quello delle
ricevute

TD20 PER REGOLARIZZAZIONE
INTRACOMUNITARIA

**Operazione passiva da
regolarizzare per omessa o**

irregolare fatturazione

Acquisto intracomunitario di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere
b) e c), prestazione rilevante in
Italia resa da prestatore Ue o
acquisto di beni già presenti in
Italia da cedente Ue.

Compilazione

Data di effettuazione
dell'operazione, imponibile, natura
N2.1 per acquisti da soggetto Ue di
servizi o di beni già presenti in Italia
o N3.2 per acquisti
intracomunitari, cedente/
prestatore nel relativo campo e sé
stesso nel campo cessionario/
committente.

**Registrazione nei registri Iva e
altri adempimenti**

Sia nel registro delle fatture
emesse che nel registro delle
fatture ricevute. Successivo invio
di TD17, TD18 o TD19 con
l'indicazione della relativa imposta.